



Direttive della CAV PP	D – 01/2014	italiano
Abilitazione degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale		

Edizione del: 20 febbraio 2014
Ultima modifica: 23 marzo 2017

Indice

1	Scopo	3
2	Campo d'applicazione	3
2.1	Amministratori patrimoniali.....	3
2.2	Persone e istituzioni che non necessitano di abilitazione.....	3
3	Requisiti per l'abilitazione quale amministratore patrimoniale	4
3.1	Requisiti generali.....	4
3.1.1	Rispetto delle prescrizioni giuridiche nonché delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP.....	4
3.1.2	Organizzazione interna.....	4
3.1.3	Contratti di amministrazione patrimoniale e procure.....	5
3.1.4	Attestazione di un perito revisore.....	6
3.1.5	Prova dell'assunzione di mandati di amministrazione patrimoniale per conto di istituti della previdenza professionale.....	7
3.2	Requisiti personali e tecnici.....	7
3.2.1	Responsabili.....	7
3.2.2	Requisiti personali.....	7
3.2.3	Requisiti tecnici.....	7
4	Procedura	8
4.1	Richiesta di abilitazione.....	8
4.2	Decisione della CAV PP.....	8
4.3	Comunicazione di eventuali cambiamenti.....	8
4.4	Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP.....	8
4.5	Revoca dell'abilitazione.....	8
5	Entrata in vigore	9
6	Commento	10
6.1	Capitolo 2.1 – Amministratori patrimoniali.....	10
6.2	Capitolo 2.2 – Persone e istituzioni che non necessitano di abilitazione.....	10
6.3	Capitolo 3.1.3 – Contratti di amministrazione patrimoniale e procure.....	10
6.4	Capitolo 3.1.4 – Attestazione di un perito revisore.....	11
6.5	Capitolo 3.1.5 – Prova dell'assunzione di mandati di amministrazione patrimoniale per conto di istituti della previdenza professionale.....	11
6.6	Capitolo 3.2.2 – Requisiti personali.....	11
6.7	Capitolo 3.2.3 – Requisiti tecnici.....	12
6.8	Capitolo 4.1 – Richiesta di abilitazione.....	12
6.9	Capitolo 4.3 – Comunicazione di eventuali cambiamenti.....	12
6.10	Capitolo 4.4 – Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP.....	12
6.11	Capitolo 4.5 – Revoca dell'abilitazione.....	12

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visti l'articolo 51b della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), l'articolo 48f capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) e gli articoli 9 capoverso 1 lettera i e 11 dell'ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1), emana le seguenti direttive:

1 Scopo

L'articolo 48f capoverso 5 OPP 2 prevede che la CAV PP possa rilasciare un'abilitazione, con una validità limitata a tre anni, per l'esercizio dell'attività di amministrazione del patrimonio nella previdenza professionale. Si tratta esclusivamente di una verifica della garanzia di irrepremissibilità e non di una vigilanza costante. Le presenti direttive precisano i requisiti e la procedura dell'abilitazione degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale. Esse sono applicabili sia al rilascio di nuove abilitazioni di amministratori patrimoniali nella previdenza professionale che al rinnovo di quelle già rilasciate, necessario ogni tre anni.

2 Campo d'applicazione

2.1 Amministratori patrimoniali

Le presenti direttive si applicano alle persone giuridiche e alle società di persone che esercitano o intendono esercitare in futuro un'attività in qualità di amministratori patrimoniali nella previdenza professionale.

Per «amministratore patrimoniale nella previdenza professionale» si intende un soggetto che ha concluso, con un istituto della previdenza professionale un contratto di amministrazione patrimoniale in base al quale è autorizzato per procura a investire autonomamente (con mandato discrezionale) patrimoni di previdenza. Rientrano in questa categoria anche i gestori di portafogli immobiliari che hanno concluso con un istituto della previdenza professionale un contratto di amministrazione patrimoniale conferente procura per procedere autonomamente all'acquisto e alla vendita di immobili.

Non sono invece considerati amministratori patrimoniali i soggetti che esercitano un'attività di mera consulenza, quelli che si occupano della gestione e della manutenzione degli immobili di un istituto della previdenza professionale (amministratori di immobili o gestori immobiliari) né quelli che fungono da intermediari per l'acquisto o la vendita di immobili per conto di istituti della previdenza professionale (esperti in commercializzazione immobiliare o mediatori immobiliari).

2.2 Persone e istituzioni che non necessitano di abilitazione

Non hanno bisogno di essere abilitate conformemente alle presenti direttive, le persone e le istituzioni che:

- a) possono essere incaricate di investire e amministrare il patrimonio in virtù dell'articolo 48f capoverso 4 OPP 2;
- b) conformemente all'articolo 48f capoverso 6 OPP 2 non necessitano di un'abilitazione; oppure
- c) sono legate da un rapporto di lavoro all'istituto della previdenza professionale di cui amministrano il patrimonio.

3 Requisiti per l'abilitazione quale amministratore patrimoniale

3.1 Requisiti generali

3.1.1 Rispetto delle prescrizioni giuridiche nonché delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP

Nell'esercizio della loro attività, gli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale devono rispettare le prescrizioni giuridiche – in particolare quelle inerenti alla previdenza professionale – nonché le direttive e le comunicazioni della CAV PP.

3.1.2 Organizzazione interna

In generale

- a) L'organizzazione dell'amministratore patrimoniale finalizzata alla gestione di patrimoni di previdenza deve essere commisurata all'entità della sua attività, ai rischi affidatigli (in particolare, entità del patrimonio amministrato, strategie d'investimento attuate e prodotti scelti) e documentata. L'impresa deve essere finanziariamente sana.
- b) Le persone autorizzate a firmare per conto dell'amministratore patrimoniale devono farlo con firma collettiva a due. Questa regolamentazione delle firme deve risultare chiaramente dall'iscrizione nel registro di commercio. Può essere ammesso un diritto di firma individuale per ordini emessi nel quadro di contratti scritti di amministrazione patrimoniale in virtù di una procura speciale, oppure effettuati tramite mezzi tecnici d'identificazione da parte di persone designate a tal fine e sottoposte a una sorveglianza adeguata.
- c) L'amministratore di patrimoni di previdenza deve adottare le misure necessarie per garantire la fornitura costante dei suoi servizi agli istituti di previdenza. Se non dispone internamente di un rappresentante che soddisfi i requisiti previsti, deve garantire la prosecuzione dell'amministrazione di patrimoni di previdenza rivolgendosi a un altro amministratore patrimoniale abilitato in virtù dell'articolo 48f capoverso 4 o 5 OPP 2.
L'amministratore patrimoniale deve informare gli istituti di previdenza delle misure adottate.

Delega

- d) Gli amministratori di patrimoni di previdenza non possono delegare compiti di amministrazione patrimoniale e di gestione dei rischi ad altre imprese i cui interessi potrebbero essere in conflitto con quelli dell'istituto di previdenza.
- e) Qualora vengano delegati compiti di amministrazione patrimoniale, occorre che questa possibilità sia espressamente prevista nel contratto scritto di amministrazione patrimoniale, che deve menzionare i compiti delegabili. La delega viene effettuata sempre sotto la responsabilità dell'amministratore patrimoniale che ha ricevuto l'incarico iniziale. Le persone delegate a tal fine devono essere abilitate all'amministrazione di patrimoni di previdenza in virtù dell'articolo 48f capoverso 4 o 5 OPP 2.

Verifica del rispetto delle strategie d'investimento

- f) L'amministratore di patrimoni di previdenza deve verificare e garantire che gli investimenti effettuati siano conformi alle prescrizioni d'investimento convenute nel contratto di amministrazione patrimoniale (p. es. obiettivi, investimenti ammessi e limiti d'investimento). Provvede inoltre a garantire un'equa ripartizione dei rischi; in caso di mandati parziali (p. es. azioni svizzere) garantisce un'equa ripartizione dei rischi nel quadro del loro focus d'investimento.

Conflitti d'interesse

- g) Per quanto riguarda i conflitti d'interesse, l'amministratore di patrimoni di previdenza è tenuto a rispettare le prescrizioni dell'articolo 48/OPP 2 e ad adottare misure organizzative adeguate alle dimensioni e alla struttura della sua attività al fine di individuare i conflitti d'interesse, risolverli ed evitare che ne sorgano di nuovi. Stabilisce i dettagli di queste misure e delle relative responsabilità mediante direttive interne o un documento equivalente.

Parità di trattamento dei committenti

- h) Nell'investire i patrimoni dei clienti, l'amministratore di patrimoni di previdenza è tenuto a trattare in modo identico i committenti che presentano la stessa situazione. Questo vale in particolare per l'esecuzione di ordini collettivi per diversi committenti e per la sottoscrizione di nuovi titoli. Se l'amministratore di patrimoni di previdenza impartisce ordini collettivi per diversi committenti a banche o commercianti di valori mobiliari, deve preventivamente stabilire a livello interno la ripartizione tra i singoli patrimoni di previdenza e documentarla adeguatamente.

Affari per conto proprio

- i) L'amministratore di patrimoni di previdenza emana direttive adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48j OPP 2 per quanto concerne gli affari per conto proprio della sua impresa e dei suoi dipendenti che sono a conoscenza di transazioni previste o già effettuate per conto di clienti.

3.1.3 Contratti di amministrazione patrimoniale e procure

In generale

- j) Tenendo conto delle esperienze acquisite e delle conoscenze degli istituti della previdenza professionale, va determinato un profilo di rischio che stabilisca la loro propensione al rischio e la loro capacità di rischio. Sulla base di questo profilo, della situazione patrimoniale e delle limitazioni d'investimento, va quindi definita la strategia d'investimento insieme con gli istituti della previdenza professionale.
- k) Il contratto di amministrazione patrimoniale va stipulato in forma scritta. Nel contratto di amministrazione patrimoniale va previsto che esso possa essere risolto al più tardi cinque anni dopo la sua stipulazione senza svantaggi per l'istituto della previdenza professionale (art. 48h cpv. 2 OPP 2). Il contratto di amministrazione patrimoniale deve prevedere in particolare:
 1. l'ampiezza delle competenze dell'amministratore patrimoniale;
 2. gli obiettivi e le limitazioni d'investimento;
 3. la valuta di riferimento;

4. il metodo e la periodicità della presentazione dei conti ai clienti;
 5. la remunerazione dell'amministratore patrimoniale;
 6. la possibilità di delegare compiti a terzi;
 7. la conferma di una dichiarazione scritta delle relazioni d'interesse, rilasciata in fase precontrattuale, in caso d'impiego di prodotti finanziari di società vicine o per le quali l'amministratore patrimoniale opera in qualità di distributore.
- l) L'amministratore di patrimoni di previdenza gestisce patrimoni di previdenza depositati presso una banca sulla base di una procura limitata alle operazioni ammesse nel quadro di tale amministrazione. L'accesso ai valori patrimoniali deve essere escluso.

Remunerazione

- m) La remunerazione dell'amministratore patrimoniale per i suoi servizi deve essere convenuta in forma scritta con il committente. Essa può variare in funzione dell'entità dei valori patrimoniali affidatigli e del carico di lavoro richiesto a tal fine. Le modalità di calcolo della remunerazione devono essere definite chiaramente e inequivocabilmente.
- n) L'amministratore patrimoniale conviene con gli istituti di previdenza, nel contratto di amministrazione patrimoniale, che tutti i vantaggi – di natura finanziaria e non – ottenuti in relazione diretta o indiretta con l'esercizio della sua attività per l'istituto saranno ceduti all'istituto stesso.
- o) Se nell'investimento di patrimoni di previdenza l'amministratore patrimoniale fa ricorso a investimenti collettivi di capitale da lui gestiti, occorre prevedere nel contratto di amministrazione patrimoniale le disposizioni necessarie per evitare una doppia remunerazione per le stesse prestazioni.

Prescrizioni in materia di integrità e lealtà secondo l'OPP 2

- p) Il contratto di amministrazione patrimoniale deve prevedere espressamente il rispetto delle prescrizioni in materia di integrità e lealtà di cui agli articoli 48h e 48j-48l OPP 2.

3.1.4 Attestazione di un perito revisore

Un perito revisore abilitato conformemente alle prescrizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (RS 221.302) attesta in un rapporto che:

- a) l'organizzazione interna della richiedente soddisfa i requisiti di cui al capitolo 3.1.2;
- b) in caso di rinnovo dell'abilitazione, i contratti di amministrazione patrimoniale conclusi e le procure conferite o, in caso di nuova abilitazione, i relativi modelli soddisfano i requisiti di cui al capitolo 3.1.3.

3.1.5 Prova dell'assunzione di mandati di amministrazione patrimoniale per conto di istituti della previdenza professionale

Per le nuove abilitazioni occorre indicare i mandati di amministrazione patrimoniale che saranno assunti dopo il rilascio dell'abilitazione per conto di istituti della previdenza professionale.

Per il rinnovo dell'abilitazione occorre indicare i mandati di amministrazione patrimoniale già in essere assunti per conto di istituti della previdenza professionale.

3.2 Requisiti personali e tecnici

3.2.1 Responsabili

Considerata la loro funzione, le persone indicate di seguito rientrano nella cerchia dei responsabili e devono dunque soddisfare i requisiti personali previsti per l'abilitazione:

- a) i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione (p. es., per una società anonima, i membri del consiglio d'amministrazione);
- b) i membri della direzione;
- c) persone attive nell'amministrazione del patrimonio per conto di istituti della previdenza professionale dotate di competenze decisionali (persone che prendono decisioni in materia di investimenti).

3.2.2 Requisiti personali

I responsabili di cui al capitolo 3.2.1 devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile (art. 51b LPP).

La garanzia di irreprensibilità è verificata in particolare in base agli estratti attuali del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni nonché alle dichiarazioni su procedimenti giudiziari, civili e amministrativi conclusi o pendenti. A tal fine, la CAV PP si fonda sulla prassi e sulla giurisprudenza pertinente.

3.2.3 Requisiti tecnici

- a) Membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione

I singoli membri devono disporre delle qualifiche professionali necessarie (formazione ed esperienza professionale) affinché l'organo nel suo complesso possa svolgere ciascuno dei compiti che gli sono attribuiti.

- b) Membri della direzione

Le persone attive nella direzione devono possedere le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per l'esercizio della loro attività.

- c) Persone attive nell'amministrazione del patrimonio per conto di istituti della previdenza professionale dotate di competenze decisionali (persone che prendono decisioni in materia di investimenti)

Le persone attive nell'amministrazione del patrimonio dotate di competenze decisionali, devono disporre di una qualifica professionale che risponda alle esigenze dell'amministrazione di patrimoni o della gestione di portafogli immobiliari e di un'esperienza pratica di almeno cinque anni nell'amministrazione di patrimoni per conto di terzi o nella gestione di portafogli immobiliari.

4 Procedura

4.1 Richiesta di abilitazione

I soggetti che desiderano essere abilitati quali amministratori patrimoniali devono inoltrare una richiesta alla CAV PP mediante il modulo ufficiale, fornendo tutte le indicazioni richieste e allegando la necessaria documentazione (compresa l'attestazione del perito revisore di cui al cap. 3.1.4).

4.2 Decisione della CAV PP

La CAV PP emana una decisione in merito alla concessione dell'abilitazione. L'abilitazione è valida da tre anni dal passaggio in giudicato della decisione. Dopo il passaggio in giudicato, i soggetti abilitati sono iscritti nell'elenco degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale, pubblicato su Internet. Per la decisione sull'abilitazione la CAV PP riscuote un emolumento secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera i OPP 1.

In caso di ritiro della richiesta prima della decisione della CAV PP, quest'ultima può riscuotere emolumenti per coprire le spese sostenute (v. art. 11 OPP 1 in combinato disposto con gli art. 2 segg. dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 [OgeEm; RS 172.041.1]).

4.3 Comunicazione di eventuali cambiamenti

Le richiedenti e i soggetti abilitati devono comunicare senza indugio alla CAV PP tutti i cambiamenti riguardanti i requisiti per l'abilitazione o i propri dati contenuti nell'elenco pubblicato. I responsabili devono soddisfare durevolmente i requisiti personali e tecnici (cap. 3.2.2 e cap. 3.2.3). Se indizi fondati fanno supporre che i responsabili non soddisfino più i requisiti previsti, questo va immediatamente comunicato alla CAV PP.

In caso di comunicazioni di cambiamenti relativi a persone abilitate, la CAV PP può riscuotere emolumenti per coprire le spese sostenute (v. art. 11 OPP 1 in combinato disposto con gli art. 2 segg. OgeEm).

4.4 Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP

Gli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale devono soddisfare durevolmente i requisiti posti nelle presenti direttive. La CAV PP può verificare in qualsiasi momento se un amministratore patrimoniale nella previdenza professionale soddisfa ancora i requisiti per l'abilitazione.

4.5 Revoca dell'abilitazione

Se i requisiti per l'abilitazione non sono più soddisfatti, la CAV PP revoca l'abilitazione. La decisione è notificata e, dopo il suo passaggio in giudicato o in caso di revoca dell'effetto sospensivo di un ricorso, il soggetto interessato viene radiato dall'elenco.

5 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 23 marzo 2017.

23 marzo 2017

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**

il presidente: Pierre Triponez

il direttore: Manfred Hüsler

Allegati

- Modulo di richiesta per l'abilitazione di un amministratore patrimoniale nella previdenza professionale (Allegato 1, disponibile in francese)
- Modulo per i responsabili (Allegato 2, disponibile in francese)
- Mandato di verifica per esperti revisori (Allegato 3, disponibile in francese)

6 Commento

6.1 Capitolo 2.1 – Amministratori patrimoniali

Le direttive si applicano agli amministratori patrimoniali degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale. Rientrano nel campo d'applicazione gli istituti seguenti: istituti di previdenza registrati e non registrati, fondi di beneficenza, fondazioni di libero passaggio, fondazioni del pilastro 3a e fondazioni d'investimento. Tuttavia, se disposizioni speciali prevedono un'eccezione, le direttive non sono applicabili. Di conseguenza, ad esempio, la CAV PP non rilascia abilitazioni per l'amministrazione di patrimoni delle fondazioni di libero passaggio; l'investimento di tali patrimoni è infatti disciplinato dall'articolo 19a dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio (OLP; RS 831.425) e può essere effettuato solo da operatori soggetti alla vigilanza della FINMA (v. art. 19a cpv. 3 lett. b e c OLP).

I soggetti che esercitano un'attività di mera consulenza non sono considerati amministratori patrimoniali ai sensi delle presenti direttive e non necessitano dunque dell'abilitazione da parte della CAV PP. Vi è attività di mera consulenza quando gli organi preposti dell'istituto della previdenza professionale adottano autonomamente decisioni in materia di investimenti, a prescindere dalle raccomandazioni del consulente, che quindi non ha alcuna procura per investire autonomamente (con mandato discrezionale) patrimoni di previdenza.

L'abilitazione quali amministratori patrimoniali è rilasciata solo a persone giuridiche e società di persone, ma non a ditte individuali.

6.2 Capitolo 2.2 – Persone e istituzioni che non necessitano di abilitazione

L'articolo 48f capoverso 4 OPP 2 definisce quali persone e istituzioni esterne possono essere per principio incaricate di amministrare il patrimonio. Di conseguenza, le persone e le istituzioni elencate alle lettere a–h possono operare senza essere abilitate dalla CAV PP secondo l'articolo 48f capoverso 5 OPP 2. Non è possibile assoggettarsi volontariamente alla vigilanza della CAV PP. Di norma, le persone e le istituzioni non menzionate all'articolo 48f capoverso 4 lettere a–h OPP 2 non possono esercitare alcuna attività di amministrazione patrimoniale per conto di istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale senza l'abilitazione della CAV PP. L'articolo 48f capoverso 6 OPP 2 enumera le persone e le istituzioni che per principio necessiterebbero di un'abilitazione della CAV PP, ma che sono esonerate esplicitamente da tale obbligo.

Gli intermediari finanziari, che operano in qualità di distributori secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettera g della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31), non sono esonerati dall'obbligo di ottenere un'abilitazione della CAV PP.

Le persone legate da un rapporto di lavoro all'istituto della previdenza professionale non sono considerate persone esterne ai sensi dell'articolo 48f capoverso 4 OPP 2 e non necessitano pertanto dell'abilitazione della CAV PP.

6.3 Capitolo 3.1.3 – Contratti di amministrazione patrimoniale e procure

In merito al capitolo 3.1.3 lettera j) va rilevato che è possibile considerare i profili di rischio e le strategie d'investimento già esistenti, se questo appare ragionevole nell'ottica del mandato specifico. L'amministratore patrimoniale deve provvedere a disporre delle informazioni necessarie per poter svolgere il mandato specifico in modo competente per conto dell'istituto di previdenza, nel rispetto degli standard comuni del settore.

Secondo la lettera k numero 7, l'amministratore patrimoniale deve fornire la conferma di una dichiarazione scritta delle relazioni d'interesse, rilasciata in fase precontrattuale, in caso d'impiego di prodotti finanziari di società vicine o per le quali l'amministratore patrimoniale opera in qualità di distributore. Per società vicine s'intendono in particolare (i) le società di cui l'amministratore patrimoniale detiene almeno il 10 per cento del capitale e/o dei diritti di voto; (ii) le società che detengono almeno il 10 per cento del capitale e/o dei diritti di voto dell'amministratore patrimoniale; (iii) tutte le società di gruppo.

6.4 Capitolo 3.1.4 – Attestazione di un perito revisore

Le richiedenti devono inoltrare alla CAV PP, oltre a tutta la documentazione necessaria, il rapporto del perito revisore, che attesta l'adempimento dei requisiti di cui al capitolo 3.1.4 lettere a e b delle presenti direttive. La verifica va eseguita conformemente al mandato di verifica per esperti revisori, pubblicato sul sito Internet della CAV PP (www.oak-bv.admin.ch).

L'obbligo di revisione del conto annuale è disciplinato dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 727 segg. CO; RS 220). Se l'amministratore patrimoniale dispone di un ufficio di revisione abilitato quale perito revisore, la verifica dell'adempimento dei requisiti può essere affidata anche a quest'ultimo.

6.5 Capitolo 3.1.5 – Prova dell'assunzione di mandati di amministrazione patrimoniale per conto di istituti della previdenza professionale

Non essendo possibile assoggettarsi volontariamente alla vigilanza della CAV PP, per ottenere un'abilitazione i futuri amministratori patrimoniali devono dimostrare concretamente di aver previsto l'assunzione di almeno un mandato di amministrazione patrimoniale per conto di un istituto della previdenza professionale.

6.6 Capitolo 3.2.2 – Requisiti personali

I requisiti personali riguardano la buona reputazione e la garanzia di un'attività irreprensibile. Questi devono pertanto essere soddisfatti da tutti i responsabili.

Il concetto di «garanzia di un'attività irreprensibile» proviene dalla legislazione sui mercati finanziari. Secondo la definizione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), vi rientrano tutti i fattori di carattere personale e professionale che consentono a una persona di assumere correttamente la direzione di un'impresa sottoposta a vigilanza. Ai fini della valutazione di tale garanzia sono importanti innanzitutto l'attività professionale presente e passata, in un'ottica futura.

Per questa valutazione si rinvia alla prassi e alla giurisprudenza. Questa si è sviluppata, in particolare, negli ambiti della vigilanza sui mercati finanziari e della sorveglianza dei revisori. Il requisito della garanzia di un'attività irreprensibile secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (RS 952.0) e l'articolo 10 capoverso 2 lettera d della legge del 24 marzo 1995 sulle borse (RS 954.1) è stato illustrato ad esempio nella sentenza B-3708/2007, emanata il 4 marzo 2008 dal Tribunale amministrativo federale (consid. 3.1), nei termini seguenti (nostra traduzione).

«Un'attività irreprensibile presuppone competenze tecniche e un comportamento corretto negli affari. Per comportamento corretto negli affari s'intende in primo luogo il rispetto dell'ordinamento giuridico, vale a dire delle leggi e delle ordinanze, in particolare nell'ambito del diritto delle banche e delle borse ma anche del diritto civile e penale, nonché degli statuti e delle regolamentazioni in-

terne (...). In altre parole, il requisito di un'attività irreprensibile non è compatibile con pratiche che violano le pertinenti norme giuridiche, le regolamentazioni interne, i codici deontologici o gli accordi contrattuali stipulati con i clienti, contravvenendo ad esempio agli obblighi di fedeltà e di diligenza previsti in questo contesto (...)».

6.7 Capitolo 3.2.3 – Requisiti tecnici

I requisiti tecnici fanno riferimento alla funzione concretamente esercitata dai responsabili nella previdenza professionale, tenendo conto delle dimensioni e della struttura del relativo amministratore patrimoniale.

6.8 Capitolo 4.1 – Richiesta di abilitazione

Il modulo ufficiale di richiesta per l'abilitazione quale amministratore patrimoniale nella previdenza professionale, con le indicazioni da fornire e la documentazione da allegare, costituisce l'allegato 1 delle presenti direttive ed è pubblicato sul sito Internet della CAV PP (www.oak-bv.admin.ch). La richiesta viene trattata solo se risulta completa.

6.9 Capitolo 4.3 – Comunicazione di eventuali cambiamenti

L'adempimento dei requisiti personali e tecnici è un elemento centrale dell'abilitazione degli amministratori patrimoniali e dunque occorre che sia sempre garantito. Da un lato, questo comporta la necessità di una comunicazione alla CAV PP (sia durante la procedura di abilitazione che dopo il rilascio dell'abilitazione) nel momento in cui vi siano indizi fondati che fanno supporre che un responsabile non soddisfi più i requisiti previsti. A titolo esemplificativo, si può menzionare l'avvio di un procedimento penale, in particolare nell'ambito dell'amministrazione del patrimonio.

Dall'altro lato, questo comporta anche l'obbligo di comunicare modifiche dell'organico, fornendo la prova che i nuovi collaboratori soddisfano i requisiti personali e tecnici di cui al capitolo 3.2. Per ogni nuovo responsabile va inoltrato il modulo per i responsabili (Allegato 2, inclusa la documentazione da accludere ivi menzionata).

6.10 Capitolo 4.4 – Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP

La CAV PP ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, sia di propria iniziativa che in base a informazioni e segnalazioni di terzi (in particolare le autorità di vigilanza degli istituti di previdenza), se in singoli casi siano soddisfatti i requisiti per l'abilitazione.

6.11 Capitolo 4.5 – Revoca dell'abilitazione

La CAV PP procederà a verifiche in casi specifici, di propria iniziativa o su segnalazione motivata di terzi, e revocherà l'abilitazione nel caso in cui i requisiti necessari non siano più soddisfatti. Nel farlo, terrà conto dei principi generali di diritto amministrativo, in particolare del diritto di audizione e del principio di proporzionalità.